

AI MIEI ONOREVOLI COLLEGHI

DEPUTATI AL PARLAMENTO NAZIONALE

Superbo dell'onore di seder fra Voi nell'AULA DE' CINQUECENTO attendeva, per quanto le mie deboli forze mel consentono, ai lavori parlamentari. Avversa la sorte m'invidiò la continuazione in tanto bene: mi ammalai. La tenacità ai miei impegni e la speranza di sollecita guarigione sulle rive stesse dell'Arno mi dissuadevano l'amara separazione, anche di un giorno, da Voi.

La malattia però sempre più pertinace frustrò la mia ardente aspirazione. Mi fu forza, per le condizioni sempre peggioranti della mia salute ed anche a consiglio benevolo di molti fra Voi, domandarvi un breve congedo, e Voi nella tornata de' 3 del corrente indulgenti me lo concedeste per giorni venti.

Rimpatriato sotto il cielo più elemente di quest'alma Partenope cominciai a provar tosto il conforto del miglioramento.

Le prime visite de' miei amici furono meno allo infermo che all'uomo *pubblico*. Tutti alle sponde stesse del mio letto si affrettavano a ritrarre coi più vivi e spiccati colori lo sgomento e la costernazione per l'ultima fatale ora che si appressa a battere il 30 giugno corrente. Sulla fronte di tutti potetti io leggere la trepidazione che, andando con quel giorno a spirare la proroga concessa per attuare, alla nuova impraticabile foggia, la iscrizione delle ipoteche e de' privilegi ancor non seguita sotto le cessate leggi e le rinnovazioni delle iscrizioni sotto di quelle eseguite, venivano le garentie ipotecarie, senza concessione di altra dilazione, minacciate d'inevitabile jattura, per non essere stato possibile raggiungere il compito inconsultamente imposto dal decreto transitorio del 30 novembre 1865.

All'affligente iliade compresi che i bisogni del paese vo-

gliono l'uomo pubblico superiore alla stessa indeclinabile fragilità umana e mi sobbarcai sotto la tortura medesima del mio male ad abborracciare alla meglio che potei un disegno di legge per una nuova proroga e lo rimisi all'Onorevole Collega sig. CATUCCI con la preghiera di presentarlo in mio nome alla Camera.

L'Onorevole amico, cui rendo sentite grazie, non mancò, secondo leggo ne' vostri atti, di essermi nella tornata dei 13 andante cortese di farvi, con acconcio accento di convinzione ed in modo eminentemente pratico, cenno del mio argomento; tanto che il Ministro di Giustizia, riconoscendone ragionevolezza e necessità, ne assunse a sè la iniziativa.

Per la qual cosa, dovendo tosto venire alla vostra illuminata disamina, se non lo schema formale di mia iniziativa, almeno di esso i motivi, mi son permesso di affidare alla stampa quel mio meschino lavoro nello intendimento di presentarlo, come ve lo presento qui appresso in tutto il suo tenore perchè ne facciate lo apprezzamento che merita. Felice se l'orfano parto, lontano l'impotente e povero padre, avrà la ventura di trovare nella vostra benevolenza e nel vostro ingegno benigno accoglimento e tutela assai più valida!

Napoli li 15 giugno 1867.

FRANCESCO BOVE *Deputato*

SESSIONE 1867 — PRIMA DELLA X. LEGISLATURA — CAMERA
DE' DEPUTATI — PROGETTO DI LEGGE.

Proroga dei termini stabiliti dal decreto transitorio de' 30 novembre 1865 n.° 2606 in ordine alle iscrizioni e rinnovazioni ipotecarie.

Signori! non è a dire quanto sia nelle provincie meridionali dolorosa la condizione de' creditori ipotecari a causa delle novità introdotte dal regio decreto transitorio de' 30 novembre 1865 n.° 2606 per l'attuazione del vigente codice civile in ordine alle iscrizioni e relative rinnovazioni riguardanti i privilegi e le ipoteche ad essa anteriori.

Siffatte novità, oltre a blandire il vizio della retroattività, ingiungono per la conservazione degli accennati privilegi ed ipoteche tante e tali formalità che, essendo di queste quasi impraticabile l'attuazione, ne torna minacciata e compromessa la esistenza del credito.

Nel regime ipotecario anteriore a quello del codice erano nelle due Sicilie, oltre i privilegi, a distinguere, come anche in buona parte distingue (benchè con modo diverso di pubblicazione) il nuovo codice stesso, le seguenti ipoteche:

1.° Le ipoteche *legali* che, essendo generali, abbracciavano tutti gl'immobili presenti e futuri del debitore, art. 2007 e 2008 LL. CC. Tali ipoteche fra quali quelle della dote e della tutela conservantisi anche senza pubblicazione, con essersi però dalla legge tentati ed esauriti tutti i mezzi ad ottenerla, art. 2042 n.° 5, 2024 a 2029 LL. CC., e le altre, per le quali era indispensabile la iscrizione, si rendeano pubbliche mercè la corrispondente iscrizione, la cui formola era parimenti su tutti i beni presenti e futuri al debitore spettanti nell'ambito della provincia in cui eran siti, senza alcuna altra indicazione sia di somma, sia di contrada e natura dei fondi o di altre circostanze particolareggianti;

2.° Le ipoteche *giudiziarie*, alla cui conservazione era indispensabile la iscrizione, la quale anche seguiva colla formola generale di sopra indicata, art. 2009 e 2042 LL. CC.;

3.^o Le ipoteche *convenzionali* costituite nella Sicilia continentale prima del 1809 le quali, essendo anche generali ed affettando tutti i beni presenti e futuri, furono in virtù della legge transitoria del giorno 3 gennajo 1809, pubblicate con la identica *formola generale*, cioè su *tutti i beni presenti e futuri* al pari che le ipoteche *legali e giudiziarie*, giusta l'art. 97 di detta legge così espresso: » Quando l'ipoteca » *generale* sia stata promessa prima che avesse vigore il co- » dice Napoleone, quando la medesima non sia stata ristret- » ta per convenzione delle parti, le *iscrizioni* che saranno » fatte ne' quattro mesi, art. 19, dall'organizzazione degli Uf- » fizi delle ipoteche, conserveranno il loro ordine su' be- » ni *presenti e futuri* del debitore, situati nella estensione » dell'Ufficio in cui sono state dimandate, *senzachè il cre- » ditore sia obbligato ad indicare la natura nè la situazione » degli immobili;*

Lo stesso fu statuito nella Sicilia oltre il faro in virtù delle disposizioni in quella isola adottate, dopo l'infuato ritorno sul continente de' Borboni, con legge sul registro e sulle ipoteche de' 24 giugno 1819, nella cui parte transitoria, dopo essersi per le iscrizioni stabilito il termine utile a tutto febbrajo 1820, all'art. 5.^o si soggiunse: « Quando sia » stata convenuta l'ipoteca *generale* perchè permessa dalle » leggi che sono state in quei nostri domini in osservanza » sino a tutto il dì 31 agosto corrente anno, le iscrizioni » che saranno prese nel termine prescritto dall'art. 1.^o, ne » conserveranno il rango sopra i beni *presenti e futuri* del » debitore situati nell'estensione dell'Ufficio dove sono state » domandate, senza che il richiedente sia obbligato di de- » signare la *natura*, nè la *situazione* degli immobili ».

Il suddetto termine a tutto febbrajo 1820 fu poscia prorogato a tutto giugno 1820, giusta il decreto de' 20 gennajo detto anno.

Le discorse ipoteche anteriori al 1809 nella Sicilia al di qua del faro ed al 31 agosto 1819 nell'altra al di là del faro contano al certo numero maggiore d'iscrizioni e rinnovazioni, perchè si riferiscono a più secoli di operazioni, specialmente al riguardo delle case magnatizie, le cui immense obbligazioni furono scoperte e rivelate dal sistema di pubblicità adottato come sopra nel 1809 nel Napoletano e nel 1819 nella Trinacria.

Arroge: parecchie di tali iscrizioni perchè relative ad

ipoteche rimontanti ad epoca in cui la pruova orale poteva costituire titolo per qualsivoglia somma, si eseguivano anche senza esibizione o menzione di titolo scritto, bastandone la sola e semplice dichiarazione fatta dal creditore inserivente, art. 94 della legge de' 3 gennajo 1809 pel continente, ed art. 4.^o della detta legge transitoria del 1819 per l'isola;

4.^o Le ipoteche *convenzionali* costituite nel sistema della specialità sotto l'impero del codice civile francese nel Napolitano e poscia delle leggi civili nell'una e nell'altra Sicilia, colla sola indicazione della *somma*, della *natura* e del *sito* degl'immobili, e senza menzione alcuna di confini o di altre particolari circostanze, art. 2010 a 2019 e 2042 n.^o 5 LL. CC.

5.^o In quanto poi ai privilegi, ad eccezione di quelli stabiliti nell'art. 1970 LL. CC. dispensati dalle iscrizioni, per tutti gli altri se ne eseguivano le iscrizioni le quali a seconda de' casi erano presso a poco simili a quelle delle ipoteche di sopra mentovate, art. 1992 a 1999 e 2040 a 2050 LL. CC.

D'onde è chiaro che, tranne i privilegi e le ipoteche pattizie costituite rispettivamente al di qua ed al di là del faro dopo il 1809 ed il 31 agosto 1819, tutte le altre ipoteche, non escluse quelle contra un defunto art. 2043 LL. CC., erano generali e generalmente iscritte colla detta *formola sopra tutti i beni presenti e futuri*.

Ciò in ordine alle iscrizioni. In quanto poi alle rinnovazioni fu col decreto de' 17 maggio 1819 disposto così:

Art. 1.^o « Per la rinnovazione delle iscrizioni de' crediti anteriori al dì 1.^o gennajo 1809, potranno presentarsi » i *borderò* senza la indicazione della *specie e della situazione dei beni* su' quali vuol conservarsi il privilegio o l'ipoteca, potendo essere concepiti nel modo stesso in cui furono formati gli antichi *borderò*, e dovrà la rinnovazione effettuarsi uniformemente alla prima iscrizione.

» Art. 2.^o Il termine a tutto il mese di giugno venturo, fissato collo art. 10 del mentovato decreto (del 18 aprile 1819) per rinnovare a tempo utile le iscrizioni per le quali il decennio fosse già decorso o venisse a decorrere a tutto il 31 del corrente maggio, è prorogato a tutto il mese di luglio di questo anno ».

Per le rinnovazioni poi delle iscrizioni prese nell'isola di Sicilia nel 1819 da farsi sempre uniformemente ai primi

borderò, il decreto de' 24 gennaio 1830 accordò proroghe di diversa durata fra quali la più lunga a tutto il 1830.

Così nel cessato regime ipotecario. Per l'opposito quello del nuovo codice, dopo aver richiesto nella costituzione delle ipoteche convenzionali la indicazione *specifica* dell'immobile, della sua *natura*, del *comune* in cui è sito, del *numero* del catasto o delle mappe censuarie sotto cui è riportato, e di *tre almeno* de' suoi confini, art. 1979, esige indistintamente in tutte le iscrizioni delle ipoteche tanto contrattuali che legali, giudiziarie e successionali svariati dettagli fra quali la *paternità* del debitore, i nomi degli *aventi causa*, la menzione del *titolo*, la determinazione della *somma* e le specificazioni prescritte nel detto art. 1979, cioè le indicazioni della *natura*, della *situazione*, del *comune*, del *numero* del catasto o delle *mappe censuarie* e di *tre almeno dei confini* dei fondi gravati, art. 1987 cod. civ.

E tali sono ancora identicamente le indicazioni che il decreto transitorio vuole che sieno indistintamente e sotto pena della perdita del grado osservate tanto nelle iscrizioni dei privilegi e delle ipoteche anteriori alla nuova legge non ancora iscritti o da iscriversi fra un anno a contare dal 1.º gennaio 1866 art. 37, 38, e 39, quanto nelle rinnovazioni delle ipoteche e privilegi iscritti anteriormente al 1.º gennaio 1866 a misura delle rispettive scadenze, giusta il termine prefinito dalle leggi precedenti, art. 41.

In modo che non meno per le discorse iscrizioni da farsi nel termine di un'anno, art. 37, che per le rinnovazioni da eseguirsi a misura che queste scadono, art. 41, il creditore, per uniformarsi al precetto transitorio, oltre alla *paternità* del debitore sovente ignota nelle ipoteche anteriori al cessato sistema, oltre i nomi degli *aventi causa* pei quali può benissimo non sapersi l'attacco al debitore originario, ed oltre il *titolo* di cui si difetta in talune di esse, deve andar cercando e visitando ciascun fondo del suo debitore, correndo le diverse provincie in traccia del Vello d'oro, val dire, di *tutti i fondi* del debitore stesso, delle singole *situazioni*, de' *confini*, e de' singoli *comuni* in cui i beni son siti, per quindi tutto comprendere nelle relative note d'iscrizioni e rinnovazioni.

È il compito delle notate operazioni imbarazzantissimo, costosissimo e difficilissimo, per non dire, d'impossibile attuazione, specialmente contra un debitore avente predi numerosissimi e sparsi nelle diverse provincie, precise nell'antiche

e vaste regioni dell'una e dell'altra Sicilia, ove l'orma del solco stradale è rara e nulla o rarissima la rotaja ferroviaria.

Valga un esempio: Tizio tiene una ipoteca o non iscritta o con iscrizione a rinnovare contra i Pii Istituti napoletani dell'*Ospedale degl' Incurabili*, dell'*Albergo dei Poveri*, dell'*Annunziata* o di altro ricco pubblico stabilimento, ciascuno dei quali corpi morali possiede nelle diverse provincie siciliane strabbandanza di fondi e di articoli nei relativi catasti. È agevole indurre che Tizio difficilmente avrà potuto o potrà in breve tempo fare il giro delle svariate località per constatare confini ed altri elementi vagheggiati dal decreto transitorio.

Gli stessi Pubblici Istituti posseggono sparse in diverse provincie migliaja di domini *diretti* da cui traggono altrettanti minuti canoni. Cotesti *domini diretti* non sono rivelati ne' libri del pubblico censo, in questi essendo invece registrati i soli *domini utili* coi nomi dei relativi enfiteuti; per il che il creditore Tizio, onde conoscere i *comuni*, la *situazione*, la *natura* ed i *confini dei fondi enfiteutici*, per colpire d'iscrizioni e rinnovazioni particolareggiate i *domini diretti*, avrebbe dovuto o dovrebbe fra l'angustia del tempo prefinito andar cercando nelle varie provincie e nei molteplici comuni di esse i nomi ed i possedimenti degli utili padroni.

Oltre a ciò non è men difficile indicare, massimamente nelle ipoteche antiche precedenti al 1809 nella Sicilia continentale ed al 1819 in quella isolaria il numero del catasto tra perchè i catasti furono istituiti in tempi posteriori alla costituzione di somiglianti ipoteche, e tra perchè gli attuali catasti sono notoriamente imperfetti; avvegnacchè parecchi fondi rustici o non sono riportati in catasto, o vi sono intestati a persone diverse dal possessore, per non essere per tali immobili ancor forzata la mutazione e la intestazione in pro del vero possessore, essendo ancora appo noi in progetto il riordinamento del censimento fondiario.

Altronde nei catasti è appena indicato il nome dell'intestatario e quello del fondo con una designazione anche inesatta de' nomi e della misura, e senza indicazione di *confini*; in modo che l'infelice creditore debbe di necessità procurarsi da altre fonti spesso irreperibili ed insicure le notizie come di sopra necessarie di confinazione e di altre circostanze: nel che gli è forse indispensabile la sua oculare ispezione locale, non potendo in un affare di tanta importanza riposare sopra accertamenti che altri gli potesse fornire.

Queste ed altre difficoltà, come quelle dell'ignoranza sovente insuperabile di tutti i fondi del debitore, dell'ostacolo di fare il giro delle provincie per la insicurezza delle strade atteso il brigantaggio non ancora interamente spento, anzi in talune provincie ancora recrudesciente, e per l'ostacolo ancora di accedere negli altrui fondi per constatarne la confinazione, rendono l'attuazione del sistema transitorio scabrosissima, o per dir meglio, ineseguibile almeno nel breve tempo in esso stabilito.

Ma per le iscrizioni risalenti nel Napolitano al tempo precedente al 1809 e nella Sicilia oltre il faro ad epoca anteriore al settembre 1819, le quali furono come sopra prese senza alcun titolo e solo sulla nuda dichiarazione del richiedente, è assolutamente impossibile la nuova forma di rinnovazione prescritta dal decreto transitorio che vuole la indicazione di un *titolo* la cui inesistenza è formalmente confessata nella stessa iscrizione.

Con tale assurdo ed inattuabile sistema è nelle sue precipue e più vitali garanzie profondamente scosso e compromesso il credito, già tanto bersagliato per altre novità che lo hanno quasi interamente annientato.

Difatto le difficoltà discorse si presentarono, al cadere dell'anno 1866, così gravi ed insuperabili alla potenza stessa del governo che questo, tentando eseguire con le forme nuovamente ed inconsultamente imposte le rinnovazioni che l'anno stesso scadevano al riguardo delle corporazioni religiose soppresses, non gli fu possibile anche con tutti i suoi moltissimi ed efficacissimi mezzi di venirne a capo; il perchè fu forzato a chiedere in Senato una proroga a tutto il corrente giugno, la quale dalla Camera Elettiva, già assordata da generali clamori, fu à 22 dicembre accolta ed estesa però a tutte le rinnovazioni che in generale scadeano a tutto il 31 dicembre detto, giusta la relativa legge de' 29 dicembre 1866 n.° 3431.

Dopo siffatta proroga che fu sulla scottante piaga farmaco momentaneo, le pubbliche amministrazioni ed i privati si accinsero allo ingrato e malagevole lavoro; ma moltissimi fra essi non lo hanno potuto ancora nè lo potranno in altri pochi giorni compiere per la gravezza e quasi invincibilità delle resistenze di sopra narrate e di altre che per brevità si tralasciano.

Per la qual cosa se non si vogliano compromettere le garanzie e la esistenza stessa del credito, se non vogliano lasciarsi i creditori in preda alla disperazione, nel cruciante

pensiero della certa perdita delle loro ragioni, è necessario, è più che urgente che il potere legislativo conceda una seconda sufficiente proroga almeno a tutto il prossimo venturo anno 1868, salvo durante il termine prorogato ad esaminare la esorbitanza inqualificabile delle disposizioni transitorie in parola, per quindi con altra legge modificarle o abrogarle nel loro fondo e nella viziosissima loro radice.

L'anelata seconda proroga è altronde reclamata dal principio medesimo preso a norma dallo stesso decreto transitorio. Il quale, dettando che i privilegi e le ipoteche iscritti sotto le leggi anteriori senza determinazione di somma o senza specifica designazione degli immobili, fossero novellamente iscritti secondo le forme del nuovo codice, concedette al riguardo il termine di un biennio, anche insufficiente, art. 38 1.° capoverso, appunto perchè divisò che un biennio almeno fosse stato necessario per preparare ed eseguire lo adempimento delle nuove forme prescritte dal codice vigente.

Or se per la ripetizione dell'antiche iscrizioni colle forme nuove, il decreto transitorio stimò necessario ed accordò il termine di un biennio, non sa intendersi il concetto di un criterio diverso e di un tempo più breve e soffocante per le nuove iscrizioni prevedute nell'articolo 37 e per le rinnovazioni accennate nell'art. 41, le quali ultime sono anch'esse riproduzioni e ripetizioni di altrettante iscrizioni.

Che anzi in quanto alle rinnovazioni, la disposizione transitoria usò un rigore assai più duro ed irrazionale nello statuire che con le nuove forme si fossero praticate quelle delle vecchie ipoteche e de' vecchi privilegi a seconda che ne scadeva il tempo determinato dalle leggi precedenti. Dimodochè, se per decreto speciale alle due Sicilie del dì 5 marzo 1829 non fosse stato stabilito che il termine a rinnovare, qualunque si fosse la data della iscrizione, correva utile a tutta la fine dell'anno nel corso del quale scadea il deaennio, si sarebbe certo corso il pericolo che, venuto in attuazione il codice al 1.° gennajo 1866 e supposto che il decennio di una iscrizione fosse decorsa al 2.° giorno di detto mese, si sarebbe trovato spento il dritto a rinnovare, ove non si fosse stati diligenti a compiere le formalità volute dal codice, fra il giro di due giorni, mentre il criterio generale è pel decreto stesso adottato pel tempo di due anni.

Del resto, per quanto possa esser in ragion pubblica vivo ed impellente lo interesse di mutare il sistema delle pubblica-

zioni ipotecarie, un tal fatto costituisce certo una esorbitanza ed un disturbo al dritto del creditore, forzato a furie d'incomodi, dispendi e rischi al compimento di novità che, estranee alle previsioni ed alle condizioni della costituzione intrinseca del credito, sono un parto dell'arbitrio, delle vedute esclusive del legislatore che con lo stesso talento con cui le crea e le impone, le modifica, le proroga ed anche le rinvoca con improntare talvolta alle sue disposizioni parimenti lo effetto *retroattivo*. Laonde vuolsi essere piuttosto larghi e generosi, anzi che avari e restii, verso il perturbato creditore in concedergli quante si possano abilitazioni e proroghe per lo adempimento delle improvvise arbitrarie ed aggravanti novità.

Difatto, adottato nel Napoletano colla legge transitoria dei 3 gennaio 1809 il sistema francese della pubblicità ipotecaria, il termine utile alle relative iscrizioni degli antichi privilegi ed ipoteche, dapprima di quattro mesi, fu poscia ed in presenza delle difficoltà, prorogato ben tre altre volte fino a tutto agosto del 1810 coi relativi decreti de' 12 giugno e 7 agosto 1809, e 30 aprile 1810.

E la stessa cosa si è di sopra marcata in fatto di rinnovazioni quando si è notato che alla scadenza de' due primi decennii per le antiche ipoteche, cioè, 1819 nel Napolitano e 1829 nell'isola di Sicilia, si fu generosi a concedere diverse proroghe.

Se allora trattavasi di più semplice e facile operazione, di quella cioè, di registrare in via d'iscrizione o di rinnovazione negli Uffici ipotecari i privilegi e le ipoteche colla formula generale *sopra tutti i beni presenti e futuri del debitore*, e vi fu nulladimeno uopo di tante proroghe e talune anche con effetto *retroattivo*, con maggior ragione vuolsi accordare altra competente dilazione nel caso in parola, nel quale l'operazione è assai malagevole e complicata in vista delle difficoltà di sopra mentovate, e per tante aggiunte e specificazioni che richieggono tempo, fatiche e non lieve speso per carta da bollo, scritturazione ed altro che fa certamente ingrossare il tenore dei borderò.

Lo stesso avvenne appo il Napoletano medesimo nella istituzione delle nuove forme notariali prescritte col regolamento sul notariato del detto giorno 3 gennaio 1809. Dopo essersi consentite diverse proroghe per l'attuazione del nuovo ordinamento, si dovette finire con concedere ampia sanatoria ai mancamenti verificatisi negli atti celebrati dal suddetto di 3

gennaio 1809 fino a 6 agosto 1810, giusta il decreto di questa ultima data.

In somma in fatto di novità intorno a forme di cui sta la ragione nel solo libito del legislatore, perchè il dritto degli interessati non patisca detrimento, è giusto che, senza che alcuno ne possa lamentare, si tenga, per quanto si può, aperta larga e lunga la via alle agevolazioni.

Ancora: una parola su' due capoversi dell'art. 38 del decreto transitorio in cui si legge: « I privilegi e le ipoteche secondo le dette leggi (anteriori) furono iscritti senza determinazione di una somma di danaro o senza specifica designazione degli immobili, devono essere *nuovamente iscritti* con le indicazioni stabilite dal nuovo codice entro un biennio dall'attuazione del medesimo per conservare il loro grado ».

Si vede chiaro che per la ripetizione e trasformazione di queste altre iscrizioni non solo si verificano tutte le difficoltà e le inattuabilità di sopra notate, ma vi si aggiungono ancora altri ostacoli di maggior rilievo.

Imperocchè il numero delle iscrizioni in parola, essendo assai strabocchevole, richiederebbe cure fatiche e dispendi centuplicati in confronto di quelli mentovati di sopra al riguardo delle rinnovazioni. E centuplicati dovrebbero essere i nuovi borderò, centuplicati ancora i loro volumi da non bastare per essi migliaia di risme di carta, e centuplicati gli attuali uffizi delle ipoteche per comprendere le miriadi dei richiedenti e delle domande voluminosissime relative non solo alla immensa quantità delle ripetizioni delle iscrizioni, ma ancora alla mole delle rinnovazioni che scadono in questo anno.

Il 31 dicembre 1857, non potendosi prima di esso attuare tante e così difficili operazioni, sarebbe il fatalissimo giorno che schiuderebbe la tomba a quasi tutte le ipoteche sinora costituite e conservate a costo di tanti dispendi e di tante cure e diligenze.

Da ciò è dunque evidente che la stessa proroga di sopra discorsa da darsi a tutto il 1868 per le iscrizioni e rinnovazioni, vuolsi concedere con maggior ragione per la ripetizione di dette altre iscrizioni; e ciò meno nella speranza di vederle attuate, chè l'impossibile non può attuarsi, ma solo per aver tempo a proporre e sancire una nuova legge che venga ad abolire radicalmente la relativa disposizione transitoria tanto anormale ed assurda.

Dalle discorse cose risultando d'essere necessario impartire altre facilitazioni e proroghe per lo adempimento delle nuove formalità ipotecarie stabilite come sopra dal decreto transitorio dei 30 novembre 1865, a tale scopo il sottoscritto presenta alla alta intelligenza e giustizia della Camera dei deputati il seguente disegno di legge nella fiducia che, trovandone fondate le ragioni, gli farà la sua sapienza e saggezza buon viso.

Senonchè, siccome il termine già prorogato va a spirare dopo pochi altri giorni, al 30 del corrente giugno, elasso il quale ogni provvedimento giungerà tardo ed inoperoso, così è indispensabile la dichiarazione di urgenza e la maggior celerità onde il rimedio giunga opportuno ad ovviare la minacciata ruina del dritto dei creditori ipotecari, fra quali le pubbliche amministrazioni dello stato, delle provincie, de' comuni, e di tutti gli altri enti morali il cui interesse al pari di quello de' privati cittadini vuole certamente essere alla cima di ogni sollecitudine della Camera.

DISEGNO DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il termine di un'anno stabilito dall'art. 37 del regio decreto de' 30 novembre 1865 n.° 2606 per le iscrizioni dei privilegi ed ipoteche nello articolo stesso contemplate e l'altro statuito dalle leggi anteriori all'attuazione del vigente codice civile per la rinnovazione delle iscrizioni prese sotto l'imperio delle medesime, già prorogati colla legge de' 29 dicembre 1866 N.° 3431 a tutto il corrente mese di giugno 1867, sono di nuovo prorogati a tutto il venturo anno 1868.

Il termine del biennio per le nuove iscrizioni dei privilegi e delle ipoteche indicati nei due capoversi dell'art. 38 del detto regio decreto è similmente prorogato a tutto il venturo anno 1868.

Oggi il dì 9 giugno 1867.

FRANCESCO BOVE *Deputato*

PETIZIONE

DEL

COLLEGIO DI DISCIPLINA

DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI

AL POTERE LEGISLATIVO DEL REGNO D'ITALIA

PER LA SOSPENSIONE, REVISIONE E RIFORMA DELLE NUOVE LEGGI
DI TASSA BOLLO, REGISTRO, ED IPOTECHE

Proprietà letteraria

NAPOLI

STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEL CAV. GAETANO NOBILE
Vicoletto Salata a' Ventaglieri n. 14

1862

Agli Onorevolissimi Signori

PRESIDENTE E DEPUTATI

DEL PARLAMENTO NAZIONALE *

Signori

Il Collegio di Disciplina degli Avvocati di *Napoli* espone alle SS. LL. illustrissime, come pubblicate quivi le nuove leggi di tassa bollo e registro, non che l'altra relativa alle ipoteche, l'opinione pubblica ne fu siffattamente commossa, che per ispontaneo e non provocato accordo l'amministrazione della giustizia civile rimase quasi del tutto sospesa.

In tale condizione di cose il Collegio di Disciplina degli Avvocati di Napoli — persuaso, che la sovvenzione dei popoli ai bisogni dello Stato è una condizione intrinseca alla esistenza ed ai gloriosi destini di esso; per lo che tutti i Pubblicisti ricordano le belle parole di TACITO: *neque quies gentium sine armis, neque arma sine stipendiis, neque stipendia sine tributo haberi possunt* — consapevole, che nei paesi di avanzata civiltà; nei quali le leggi sancite dal potere esecutivo presuppongono il concorso della volontà della Nazione rive-

* La presente *petizione* nel giorno 24 giugno del volgente anno 1862 è stata rimessa al Presidente della *Camera de' Deputati*; e nel giorno medesimo con analogo indirizzo è stata rimessa ancora al Presidente del SENATO.

lata dai suoi rappresentanti; non altrimenti che nelle forme costituzionali puossi in riguardo a stanziamento d'imposte rimostrare — con Deliberazione del 6 giugno volgente (*) prof-

(*) Del tenor seguente: — « Il Collegio di Disciplina degli Avvocati di Napoli ha considerato :

Che nella Circolare del 18 giugno 1861, in dichiararsi le attribuzioni assegnate dal Decreto del 17 febbraio detto anno ai Collegi di Disciplina elettivi, venne proclamato :

» Che i tempi civili e le libere istituzioni traggono seco tra i molti benefizi anche quello di elevare a maggior dignità le professioni liberali :

» Che quella fiducia ognora *negata tra noi* all'ordine cospicuo degli avvocati da un Governo sospettoso e tremante di ogni manifestazione di pubbliche o private libertà, essi oggi la debbono al Governo Nazionale del Re Vittorio Emanuele :

» Che ne' paesi liberi la missione del civile sacerdozio dell'Avvocatura si eleva; ed al dovere di difendere il povero e l'oppresso si aggiunge quello più importante di appoggiare il Governo, contenendolo nelle vie della equità e della conciliazione :

» Che ultima e non men preziosa attribuzione confidata ai Collegi Disciplinari è quella di farsi interpreti presso il Governo dei voti di riforma dell'ordinamento giudiziario e forense, di rivelare le cattive usanze che siansi introdotte nel foro, e di proporre i rimedii. »

Che la qualità di Avvocato non interchiude l'esercizio de' dritti di cittadino, e dritto di cittadino è quello di rimostrare in rapporto ad una nuova Legge :

Che, sotto il Governo Nazionale di Re VITTORIO EMMANUELE in Italia, non è vana rimembranza quella di un fatto che decorò la Storia del Regno di ERICO IV in Francia. Il Parlamento di Parigi erasi avvisato rinnovare con arresto di regolamento la disposizione dell'articolo 161 dell'Ordinanza di Blois. Gli Avvocati abdicavano le loro funzioni. Degli affari interrotta la sequela, era allarme a Parigi. Il Re avvocava al suo Consiglio la quistione, e disaminatala dichiarava la ragion degli Avvocati: una Regia Ordinanza del 25 maggio 1602 rivocando l'arresto del Parlamento annunciava la revoca anche dell'Ordinanza di Blois *in caso di espressa rimostranza* :

Che nella commozione ingenerata dalla pubblicazione delle nuove Leggi di tassa sul bollo e registro, e segnatamente nel Foro; sì che nei Tribunali Circondariali, in quelli di Commercio, e nelle Corti di appello Avvocati e Patrocinatori han cessato dallo esercizio delle loro funzioni; questo Collegio di Disciplina; delegato a tutelare per ogni riguar-

ferì parole di biasimo contro alcune manifestazioni avvenute nel 2 giugno nella Sala di Giustizia (manifestazioni delle quali non poteva unquema esser reputato complice l'ordine cospicuo degli avvocati e patrocinatori), ed assumendo l'iniziativa di una *petizione* per la sospensione e riesame delle dette leggi, tutti che a quell'ordine appartengono invitò a produrre opportune osservazioni all'uopo, ed a far modo che; serbata in qualsiasi rapporto l'indipendenza nell'esercizio del nobilissimo ministero della difesa; non potesse in alcuna guisa e da chicchessia in suolo Italiano o straniero credersi

do la dignità di un ordine amplissimo e nobilissimo; mentre profferir debbe parola di biasimo alle manifestazioni (estrane a quell'ordine) avvenute nel giorno 2 di giugno ed in antecedenza; non ha a negare ad esso la maggiore delle prerogative, vale a dire la libertà nell'esercizio del suo ministero, quando la legge del mandato non sia violata; ed impertanto invitar debbe tutti gli Avvocati e patrocinatori a riprender l'esercizio delle loro funzioni *a riscontro ed a fine di più acconci provvedimenti* :

Che i provvedimenti all'uopo occorre che intendano ad uno studio analitico, sintetico, comparato delle leggi di tassa, onde apparecchiare, mercè di analoga *rimostranza nei modi costituzionali*, la sospensione, la revisione, e la riforma in quelle disposizioni che ne han mestieri :

Che in tal guisa la opinione pubblica sarà rischiarata, e, col presidio ancora di essa, sincera e coscienziosa addiverrà la valutazione degli ordinamenti delle sudette leggi :

Che il dimostrare, come leggi finanziere ispirate di soverchio rigore, rendendo più rari i casi di attuazione, per la minor concorrenza degli atti che avrebbero a soggiacervi, vanno a rimaner destituite di utile risultato; il rammentare in questa contingenza le vittorie del principio di emancipazione nella pubblica economia; il provare, anche con riscontri statistici, come dalle modificazioni reclamate l'erario dello Stato abbia a ricavare, non detrimento, ma incremento di risorse per la potenza e prosperità d'Italia, è compito di onesto cittadino, è esercizio di un dritto riconosciuto nei liberi governi :

Che se dell'ordine preclarissimo degli avvocati fu detto dal *D'Aguesseau*, che, collocato pel pubblico bene tra il tumulto delle passioni ed il trono della Giustizia, ha il sublime mandato di riferire ad essa i voti e le domande de' popoli, e trasmetterne le decisioni e gli oracoli; negli

menomamente rinnegato od avversato il concello redentore della stirpe Italiana.

A siffatto invito aderendo una Commissione di egregi Avvocati dell'illustre Foro Napolitano comunicò suo lavoro sul portato delle leggi in parola, protestando esser la deserzione della palestra forense un fatto derivato dallo sgomento delle parti contendenti al prosiegua de' giudizi.

Per lo che di presente pel duplice obbietto di detta petizione il Collegio di Disciplina degli Avvocati di Napoli osserva:

Stati di libero reggimento una più augusta missione debbe ancor compiere, quella cioè di portare col motto dell'*usbergo* di Carlo Molineo, VERITAS VINCIT, al Governo del Re ed alla Rappresentanza Nazionale le rimostranze de' concittadini, ed assumere la iniziativa della *petizione*; che è dritto garentito dalla costituzione politica del Regno d'Italia ad ogni cittadino maggiore di età, ed alle autorità costituite anche in nome collettivo; provocando il concorso di tutte le intelligenze del Foro.

E per le fatte considerazioni che il Collegio di disciplina degli avvocati di Napoli all'unanimità si è avvisato di emettere la presente deliberazione, con la quale:

1. Riprova le manifestazioni improprie avvenute nella Sala di Giustizia nel dì 2 del corrente ed altre precedentemente, rigettandole come straniere all'ordine degli avvocati, e dei patrocinatori.

2. Nomina una Commissione nel suo seno composta dei signori avvocati *Francesco Avellino*, *Tito Cacace*, e *Vincenzio Villari*, a distendere una petizione per la sospensione e riesame delle due leggi sulla tassa del bollo e del registro, invitando il Foro a somministrare in breve termine, non oltre l'ultimo giorno di questo mese, opportune osservazioni alla detta Commissione delegata.

3. Invita in pari tempo l'ordine degli avvocati e patrocinatori a recedere da ulteriore manifestazione negativa, ed a riprendere l'esercizio delle sue nobilissime funzioni, attendendo con fiducia i provvedimenti a provocarsi dal potere legislativo.

Venerdì 6 giugno 1862.

Firmati — *Francesco De Marco* Presid. — *March. Pietro Perez Navarrete* — *Francesco Saverio Correr* — *Roberto Savarese* — *Tito Cacace* — *Michele Guida* — *Francesco Avellino* — *Vincenzio Villari* — *Cav. Ruggiero de Ruggieri*.

1.

In quanto alla sospensione delle nuove Leggi di tassa bollo, registro, ed ipoteche.

Che nella Camera dei Deputati, e propriamente nella seduta del 17 dicembre 1861 sulla mozione del Deputato *Giuseppe Romano* per la sospensione di tutte le leggi di finanza, dacchè non ancora fatta la discussione dei bilanci, il Deputato *De Blasiis* membro della Commissione adduceva la necessità degli armamenti e dei pubblici lavori, non che la necessità di *equiparare nella contribuzione delle imposte le varie parti d'Italia, perchè se tutti sono eguali nei vantaggi, devono tutti del pari sopportare egualmente i pesi del nuovo ordine di cose* — e soggiungeva: — « Credo non » inutile di provocare dal Ministro delle Finanze una espressa dichiarazione sulla *perequazione* delle tasse, perchè è » certo che, con una dichiarazione di simil genere, si troverà maggiore adesione nelle popolazioni al pagamento di » nuove imposte ».

Il Ministro delle Finanze *Bastogi* replicava:

» Convengo nella osservazione fatta dall'onorevole *De Blasiis*, e dichiaro che una Commissione studia con alacrità » per mettere in grado il Ministro di presentare una legge » sulla *perequazione* delle imposte, ed ASSUMO LA RESPONSABILITÀ di presentarla prima che la tassa registro ed altre » tasse vengano messe in attività.

Il Presidente disse:

È stato presentato il seguente ordine del giorno:

» La Camera, conoscendo in massima la giustizia e la convenienza di addivenire ad una *perequazione delle imposte fondiarie dirette* tra le varie provincie dello Stato, prende » atto delle dichiarazioni del Ministro delle Finanze, che la » legge sulla *perequazione* delle imposte verrà presentata in-

» nanzi all'attuazione della tassa registro, passa all'ordine del giorno ».

E *Bastogi* (il Ministro): « accetta pienamente l'ordine del giorno del Deputato *De Blasiis*.

E la Camera: *Lo approva ad una forte maggioranza*.

Che la preventiva *perequazione* delle imposte fondiarie dirette; alle quali a giudizio degli Economisti, anzichè alle indirette, rapportansi le imposte del registro e bollo e quelle sulla transmission della proprietà per atti convenzionali a titolo gratuito od oneroso, e per successioni; in massima non poteva non esser voluta dalla Legislatura di un paese che atteggiavasi a finale ricostituzione di sua nazionalità: questa, per essere imperturbabile, rimuover doveva fino la reminiscenza di una Italia *urbicaria*, e di una Italia *annonaria*:

Che la opportunità a sospendere l'attuazione delle nuove leggi di tassa era dal senno legislativo certamente antiveduta ancora per la necessità della preventiva unificazione dei Codici del dritto privato; di cui quelle leggi sono naturalmente serve pel loro primario e più nobile indirizzo; od almeno della preventiva concordanza in quella parte della Legislazione che determina le nomenclature gli atti e le condizioni del procedimento giudiziario: sì perchè dalla non compiuta unificazione dei Codici dei già singoli Stati d'Italia non avesse a rimanere un vago ed un arbitrio spaventevole nella definizione dei contratti; sì perchè, nella non ancora operata concordia degli atti e delle condizioni del procedimento, non avesse a derivarne una fatale sproporzione di tasse tra i contribuenti delle varie provincie d'Italia. — Su questo proposito, in quanto attienesi alle Provincie meridionali, basterà considerare i molti casi di discordanza tra le leggi del procedimento civile ivi ancora imperanti, e quelle vigenti nelle antiche provincie d'Italia, per comprendere quanto enorme sia per essere la differenza nell'attuazione dell'imposta del *bollo*, avuto riguardo all'obbligo, cui tuttora soggiacciono i litiganti in

dette provincie Meridionali, intorno alla intimazione dei documenti giustificativi dell'azione, alla estensione delle narrative giuridiche, alla inserzion di esse nella spedizione delle sentenze, alla necessità della intimazione di queste, allorchè definitive, a tutti i patrocinatori e parti in causa; e ciò soprattutto nei giudizi di parlaggio di eredità, e di graduazione, e nelle contingenze di fallimenti e di cessione di beni ai creditori:

Che in questo stato di cose tra la minaccia dell'azione giuridica, e quella del Fisco pel pagamento delle tasse; massime se la stessa vittoria nella impossibilità del rimborso delle spese non promette che un luttuoso trofeo; il recesso dalle aule di Giustizia ben può essere un pensier comune all'attore ed al convenuto: e quindi le precitate nuove leggi si trovano ancora in antitesi al concetto che predominò l'emana-zione delle leggi relative al nuovo organamento dell'ordine giudiziario, ed alle aspettative sulle quali si assidono:

Che in rapporto alle dette Provincie meridionali segnatamente, il porrè in bilico la bilancia finanziaria delle imposte fondiarie dirette era un provvedimento d'imprescindibile antecedenza:

Che per vero nelle dette Provincie l'imposta territoriale in somma fissa su tutte le proprietà fondiarie, in proporzione del termine medio della loro rendita calcolata sur un coacervo decennale, per la legge del dì 8 agosto 1806 rimpiazzate avea *tutte le contribuzioni dirette* innanzi stabilite tanto sui beni fondi di ogni natura, quanto sulle persone, e sull'industria, qualunque ne fosse la forma della percezione, e sì quelle imposte in generale, quanto quelle imposte ad alcune provincie, o sopra alcuni comuni in particolare:

Che in siffatta metamorfosi di 23 tasse inegualmente ripartite, e delle quali vario ed ineguale era ancora il modo di percezione, in unica imposta fissa, indi alla proclamata allodialità dei beni già feudali, era rappresentato non solo il

beneficio dell'abolizione delle tasse particolari o penali contro i Baroni, ma ancora quello della ripudiata pel Fisco devoluzione dei feudi:

Che se, in quanto alle imposte *dirette fondiari*, fu creduto vero (siccome affermò l'onorevole Regio Commissario *Duchoqué* nella discussione del progetto delle leggi in parola), che dopo un tempo niun possessore ha dritto a querelarsi di quelle anteriori al proprio possesso; è pur vero che le imposte fondiari dirette gravando i predii e non i possessori diminuirono di già, e quasi confiscarono una parte della privata proprietà, minore o maggiore secondo che essa nei già singoli Stati d'Italia dalle speciali leggi fu più o meno di quell'onere gravata: ed è vero ancora, che una nuova imposta, la quale col modesto titolo di *registro* invade la stessa proprietà nelle trasmissioni convenzionali, nelle successioni legali o testamentarie, negli affitti, nell'immezzamenti, nei mutui etc. costituisce di necessità un sopraccarico delle antecedenti imposte fondiari, scema sempre più la massa della proprietà privata, ed addivene una imposta diretta:

Che la *perequazione* delle imposte *fondiarie dirette* andava eziandio coordinata ad una necessaria revisione del catasto, fondamentale sostrato della imposta fondiaria diretta in queste Provincie, dove il tempo immutò grandemente i primitivi rapporti tra tutto il reddito di cui eran capaci i predii e la parte riservatane allo Stato, poichè quel reddito progrediente in alcuni, stazionario in altri, in altri fu retrogrado; ed un considerevole sbilancio si avverò tra la produzione della proprietà *rurale* e quella della *urbana* nelle popolose città:

Che la precedenza della legge di *perequazione* delle tasse era ed è anche più oggi reclamata per la convenienza di apprestar garentia alle transazioni ed al movimento della stessa proprietà prediale; a riscontro di una promessa espressa in un ordine del giorno del Parlamento, solennemente accettato, con dichiarazione di responsabilità, dal Ministero; e pros-

simamente all'alienazione dei beni demaniali e della Cassa Ecclesiastica:

Che operata la *perequazione* delle imposte *fondiarie dirette* i lamenti intorno la proprietà immobiliare potranno essere in alcun modo attutati; e la contribuzione delle industrie e dei traffichi potrà addimostrare la opportunità di un nuovo computo per lo regolamento dei bilanci finanziari: certamente allorchè i bacini, i porti, le strade ferrate, tutte in una parola le splendide intraprese di questo secolo di alacrisima vita sociale, avranno avuto un reale esegimento; ed i grandi veicoli della ricchezza nazionale, e del commercio sì interno che esterno, il quale ne è la più spontanea e potente protezione, saranno un fatto, e non una speranza:

Che in coerenza di tutte le precennate osservazioni la necessità di *sospendere* l'attuazione delle nuove leggi di tassa, bollo, registro ed altre sino alla *perequazione* delle imposte *fondiarie dirette* fu un vaticinio del senno Legislativo, al quale debbesi encomio: e la conseguente dichiarazione di aver tuttora a funzionare le precedenti leggi di tassa, bollo, registro, ed altre, fu un provvedimento, di cui la inattesa deviazione apportò nel tempo medesimo ai privati interessi sgoimento, ed indugio e decremento non lieve all'introito finanziario; un provvedimento del quale è a sperare la esecuzione da un Governo riparatore; se tuttora, come diceva il GUICCIARDINI, « l'evento è giudice non imperito delle cose. »

II.

In quanto alla revisione e riforma delle dette leggi di tassa il medesimo Collegio di Disciplina degli avvocati espone:

Che dell'attuale Legislazione francese sulle tasse di bollo e registro, tipo delle nuove leggi del Regno d'Italia, fu pietra angolare la legge del 22 frimajo anno VII, cui maggiore svi-

luppo apportò la succedente legge del 27 ventoso anno IX; e poscia l'altra sulle Finanze del 28 Aprile 1816, e l'altra del 25 Marzo 1817, e le successive del 15 Maggio 1818 e del 16 Giugno 1824: ma di tutte queste leggi, per quanto rapportavansi alla percezione delle tasse *registro*, non potette mai farsi severa attuazione; e la riforma fu voto unanime dei Maestrati, la voce dei quali non rimase interrotta che dai grandi destini di quella Nazione nel mondo politico, industriale, commerciale. Ed invero l'Avvocato Generale della Corte di Cassazione della Francia il *Dalloz* nei libri della Giureprudenza del secolo XIX, innanzi di riferire la serie interminabile dei pronunziati della Curia Francese nei litigi tra l'Amministrazione del registro ed i cittadini, esclamava così:

» Noi speriamo, che il Legislatore sentirà un
 » giorno il bisogno di diminuire una imposta che prorogan-
 » dosi a tutti gli atti della vita civile colpisce così il povero
 » come il ricco oltre ogni misura, e spesso senza quella pro-
 » porzionale gradazione che segue la scala delle fortune, e
 » debbe sempre trovarsi in una imposta egualmente riparti-
 » ta. Quando il *registro* non sarà più, uniformemente alla
 » legge originaria, che una precauzione saggia per preve-
 » nire le antedate, ed aggiungere alla fiducia che meritano
 » gli ufficiali instrumentari, e dare una provvida pubblicità
 » ai mutamenti delle proprietà immobiliari; esso conseguirà
 » risultati più vantaggiosi; e sarà un vero beneficio della Le-
 » gislazione

» Noi non intendiamo mica di asseverare che i dritti di
 » bollo e di registro debbano essere del tutto soppressi, per-
 » ciocchè noi non ci dissimuliamo che fa mestieri d'imposte
 » per sopperire ai pesi dello Stato: ma sarà perciò un cattivo
 » cittadino colui che emettesse voto per vedere operato un
 » disgravio divenuto necessario, e che avrebbe i più prosperi
 » effetti per la cosa pubblica? Se i dritti fossero men costosi,

» il numero degli atti sotto firma privata diminuirebbe, o
 » per lo meno ognuno avrebbe premura di dare ad essi tale
 » certezza di data che li garentisca da possibili impugna-
 » zioni. Così il Tesoro, in un maggior numero di atti sommessi
 » alle formalità, troverebbe un compenso a ciò che perde-
 » rebbe per quel disgravio. Ma l'esorbitante rialzo della ta-
 » riffa pone per così dire il contribuente in guerra col Fisco,
 » divenuto odioso per guisa che gli uomini anche i più co-
 » scienziosi non hanno scrupolo di sottrarsi alla sua azione.
 » Queste frodi giornaliere mettono il pubblico Tesoro in sof-
 » ferenza, e corrompono la morale »

Che in Francia la industria e la proprietà mobiliare si sollevarono a destinazione più alta di quella, cui eran pervenute le sorti della immobiliare. Quindi le vaste intraprese commerciali, le alte moli di ricchezza in biglietti di Banca, le gigantesche compagnie per le strade ferrate, non che della Francia, mondiali: in una parola la quotidiana evoluzione dei grandi come dei piccioli capitali mobiliari — E non va obbiato essere rilevanti altre speciali sembianze di quel paese: la vita da gran tempo militare, la vita nomade, comprendendo sotto questa denominazione il facile e continuo trasmigrare per le più lontane regioni dell'universo in ansia di miglior fortuna. Ivi la proprietà immobiliare nella maggior parte raccomandata ad associazione di ogni natura. Conseguenza di siffatte condizioni proprie della Francia, la meno incidente applicazione di quelle tasse che cadono sulla proprietà immobiliare: infatti per le Compagnie costituenti entità morali non è a vedersi il repente passaggio successorio come nella caduca vicenda degl'individui. La parte meridionale d'Italia invece nessuna peranco di tali trasformazioni ha subita; ond'è che in essa l'applicazione di simiglianti tasse non può non sentirsi onerosa nella differenza delle peculiari condizioni per rapporto a quelle della Francia, ove può sentirsi certamente meno grave fino al giorno in cui

nuove imposte non avranno sorpresa la ricchezza nazionale in tutte le sue nuove manifestazioni. A lumeggiare questo vero torna in acconcio anche il rammentare, che allorquando in Francia si pubblicavano quelle leggi di tassa, che per mercè di una letterale traduzione, secondo disse in Parlamento il Commessario Regio *Duchoquè*, si vollero naturalizzate nelle singole regioni d'Italia, lo stato politico di quella già grande nazione era ben altro a raffronto dello stato attuale dei già singoli stati d'Italia, e specialmente di quelli del mezzodì. La Francia passando dall'uno all'altro secolo era sempre nei suoi confini naturali, nella sua stessa personalità, non bambina ma adulta ringiovinivasi, ed esplicavasi: veruno screzio in una provincia più che in un'altra sia per ragioni statistiche, che politiche. Ma non è così delle popolazioni d'Italia; e specialmente delle meridionali, separate da secoli per tanti confini, con leggi ed indirizzi governativi ritrosi al progresso industriale e commerciale, e che le rendevano perciò anche più passionate della proprietà immobiliare, nell'incanto e nel sorriso di quel cielo che l'abbella, e tradizionalmente gelose in temerne lo spregio:

Che per vero, promulgata nelle Province meridionali altra volta, a 3 Gennaio 1809, una legge di registratura e conservazione d'ipoteche ritratta dalle leggi di Francia, all'uopo (come nel preambolo di essa è detto) di provvedere alla esecuzione del Codice Napoleone nella parte riguardante il regime ipotecario, e per la utilità di una istituzione generale di registro onde accertare l'esistenza degli atti civili, e la verità delle loro date; a sperarne di fatto l'attuazione, dopo una seguola di altre leggi, fu mestieri di quella del 27 Gennaio 1812 contenente tariffa regolatrice della liquidazione dei dritti per gli atti tutti: ma la esecuzione delle prefate leggi, come di ogni legge primariamente daziera, che scommuove la economia privata, non poteva essere e non fu altro che il conato alla soluzione di un problema insolubile: le go-

vernative remissioni intervennero di tempo in tempo con ingiuria al principio della uguaglianza; i piati giudiziari d'altra parte manifestarono gli oltraggi inferiti in cento guise allo impero della legge; e la statistica del pubblico Erario (comunque sotto la tutela della intelligente e leale amministrazione Francese) ebbe a constatare nella remora delle civili contrattazioni il più funesto presagio sulla prosperità del paese:

Che, cessata la dominazione straniera, queste Province più altamente rimostravano contro la legge del 1809 per la complicazione delle formalità e per la gravezza dei dritti del registro e delle ipoteche; adducevano « che un oggetto cotanto » utile di suo istituto, per la sua destinazione secondaria a » cespiti di finanza, produceva dannose conseguenze; che » una imposizione eccessiva allogata su tutti gli atti e con » tratti inceppava i movimenti della proprietà, e le transazioni sociali, dal di cui libero corso la prosperità pubblica » specialmente dipende »: e queste rimostranze prese in considerazione dal Governo di quel tempo determinarono la legge del 25 Dicembre 1816 abolitiva di tutte le anteriori leggi e decreti, ed indussero il nuovo regime custodito dal Regolamento approvato nel 27 Dicembre dello anno:

Che, temperata a più miti sanzioni la legge del 25 Dicembre 1816, non avea però dimessa del tutto la severità di quelle pubblicate durante la dominazione francese; e perciò dalle tasse di registrazione ne rivenne « sì tenue introito da » non bastare alle spese giornaliere della giustizia punitrice, » ed alle spese addette a quel ramo d'introito » siccome è dichiarato nel preambolo del decreto del 2 Marzo 1818:

Che perdurando l'aggravio di tributi mal situati sugli atti e sugli avvenimenti operatori della trasmissione della proprietà immobiliare, là dove una legge, quella del giorno 8 agosto 1806, l'avea gravata di una eccessiva tassa diretta; i Consigli Provinciali fecero d'ogni banda rimostranze al Governo per la

revisione e riforma della legge del 1816; e queste rimostranze prese in considerazione determinarono la legge del 21 giugno 1819, per mercè della quale (leggesi nel proemio di essa) « a » fine di riordinare la registratura e la conservazione delle » ipoteche in modo che alla nuova Legislazione pienamente » si conformasse, ed all'oggetto tendesse di assicurare tutti i » vantaggi della istituzione », fu dei dritti graduali nella registratura decretata la soppressione, e venne bandito non essere altri termini di rigore che nello interesse delle parti; le trascrizioni rimaner del tutto volontarie; le successioni più ad alcun dazio non soggiacere. E non è ad omettere, che in tal rincontro il Governo (nel proemio stesso della legge del 1819, prima della già trascritta dichiarazione) ebbe a proclamare: « Che stabiliti con la sola veduta daziaria i » così detti *dritti graduali* furono di ostacolo al giro celere » e spedito delle contrattazioni, e per la loro esorbitanza so- » venti le impedirono »: ben lungi di assegnare a ragion della riforma l'immoralità dell'amministrazione di quell'epoca, siccome l'ingegnossissimo Commissario Regio sig. *Duchoquè* con accento di dolore innanzi al Parlamento asseriva, traporato al certo dalla brama di sconoscere la importanza empirica dei monumenti del tempo passato:

Che la revisione di leggi d'imposte, importate nella loro ultima formola dallo straniero nei singoli stati d'Italia, accolte per adozione determinata da ragione finanziaria; quando la osservanza di esse manifestasi malagevole, ed a ritroso del fine economico e politico cui eran depurate; è opera degna della prima Legislatura di questa prodigiosa Italia nel momento della definitiva ricostituzione di sua Nazionalità; a riscontro delle memorie storiche, che tra le cause della decadenza della vecchia società dell'Impero Romano (alla quale nelle glorie, e non già negli errori debbe tenersi succeduta la moderna società del nuovo Regno d'Italia) denotano la soverchianza dei tributi fiscali, si pedissequi alla persona dei

cittadini da non poter essi davvero nè nascere, nè collegarsi in matrimonio, nè morire, nè travagliare, nè mendicare, nè legare, nè comperare, nè vendere, nè donare, nè possedere in modo qualunque e cosa qualsiasi, senza il consorzio degli agenti del Fisco:

Che in simiglianti circostanze, se la scienza non isdegna di continuare le ricerche da gran tempo incominciate pel miglior sistema d'imposte, e pel miglior metodo di riscossione; e per lo esplicamento dei tre primari canoni di ragione politica e finanziaria, val dire la garentita inviolabilità de' fondi produttori; la proporzionalità delle imposte; ed il ripudio di severe sanzioni che pel loro stesso apparato possono addivenire causa fattizia di perversità morale; non isdegnerà al certo sì nobile lavoro la Legislatura del bel paese, ove la scienza economica ebbe culla, ove per la prima volta in Europa, nel giorno 3 novembre del 1754, ebbe cattedra, inaugurata dal GENOVESI, salutata dai più cospicui intelletti delle città Italiane, ed ove, riverita dallo straniero, levossi a vanni sublimi: la Legislatura di quel Regno d'Italia, che assurse da un voto esprimente la più solenne protesta contro la negazione della giustizia:

Che lo emendamento di un regime, il quale, mentre emancipa fino ad un giorno le procedure giudiziarie con detrimento della certezza degli atti e delle loro date, d'impeto lo soggioga ad una tassa di registro assai gravosa, e da soddisfarsi in un tratto; di un regime che imitando portamenti condannati dall'autorità della desuetudine fa credere che riduca in pratica la inquisizione sulle irrefrenabili forme della scrittura; di un regime che per la tassa delle convenzioni verbali sequestra la parola dei cittadini, la teme talvolta fallace, e si atteggia a dimostrarne il mendacio; di un regime che sconfessa la dottrina del libero scambio, applicata già alle tariffe doganali, ad alle postali; di un regime che mostrasi quale incubo fatale e perpetuo alla privata fortuna, o

che essa sia semplicemente nella divisa di posseditrice, o che abbia il dominio, o che si aggreghi o si disgreghi per atti onerosi, per atti di beneficenza, per successioni, o che abbia vita serena e tranquilla, o che venga travolta nell'arena giudiziaria, o che s'infiori o disfiori; di un regime che trattiene lo esperimento dei dritti e l'oracolo della Giustizia, e nel silenzio dei Maestrati, interrotto dall'eco di riottose querele tra i privati ed il Fisco, ne offende il decoro; di un regime che incarnasi nella denuncia; di un regime che può divenire ostativo di atti umanitari, ingiurioso ai grandi principî della inviolabilità del domicilio, della impenetrabilità del segreto delle famiglie, perturbatore non solamente della gioja, ma pur della mestizia domestica, minaccioso al credito industriale e commerciale, pernicioso nei risultamenti al pubblico erario; l'emendamento di un siffatto regime in libero stato, in un Governo venuto fuori dal grembo del suffragio universale, non può non essere una giusta e legittima aspirazione custodita dal dritto di *petizione*:

Che per mercè di essa, richiamato il senno del Parlamento Nazionale al riesame di dette leggi di tassa, lo farà in maniera vantaggiosa all'interesse economico e morale dello Stato, e delle genti italiane: chè in esso sono eletti ingegni, ed uomini assai versati nelle economiche discipline, e v'è pur colui che nel *trattato dei principii dell'economia sociale secondo l'ordine logico delle idee*, e propriamente nella sesta parte, cui riferiscesi il reassunto ragionato, scriveva:

» La società nel contribuire deve risecare dalle sue entrate
» una porzione tale che non le faccia poi mancare il necessario agli altri suoi bisogni. Una imposizione che priva gli
» individui dei mezzi di sussistenza, o che li costringe a consumare parte dei capitali, produrrà a poco a poco la pubblica miseria, e però dalle relazioni esistenti tra il Governo
» e la ricchezza sociale sorge la seguente regola: — La imposta deve sempre essere una parte di ricchezza possibile ad

» essere prelevata dall'entrate dei particolari senza intaccare i
» fondi produttori. L'imposta deve essere ripartita nella quantità in ragione della porzione di utile che il suo impiego
» arreca alle diverse classi sociali, e della facoltà dei contribuenti.

» Dal concetto stesso della imposta emerge che essa deve
» essere una porzione del reddito dei privati ripartita secondo
» le facoltà dei contribuenti, e l'utilità che l'uso ne procura
» a ciascuno; che debbe essere la meno elevata relativamente
» ai bisogni sociali; tale infine che possa essere facilmente
» percepita, che non offenda nè la libertà, nè la morale, nè
» la proprietà, e che sia pagata nel momento in cui il contribuente si trovi meglio in istato di farlo »:

Che queste osservazioni non hanno mica per iscopo di proporre alla Nazionale Rappresentanza un esame sintetico ed analitico di quelle leggi, ma vogliono soltanto giustificare in iscorcio le ragioni del dissentire delle popolazioni meridionali d'Italia dalla volenterosa esecuzione di esse.

Laonde alla revisione e riforma di quelle leggi è a sperare che voglia il POTERE LEGISLATIVO procedere anche in questa sessione: per fermo non gli è di ostacolo quell'articolo dello STATUTO, col quale vietasi nella stessa sessione la riproduzione di quello stesso progetto di legge che fu rigettato da uno dei tre poteri, non già la revisione e riforma di una legge non rigettata da alcuno dei poteri Legislativi, e riformabile sempre dalla suprema potestà di essi.

Ed è indubitanamente lieto augurio per le Italiane genti, che possa dirsi alla Rappresentanza Nazionale ed al Governo del Re VITTORIO EMMANUELE la laude, tra le altre, che *Plinio* diceva a *TRAIANO*: *Egregie quod lacrymas parentum vectigales esse non pateris; bona filii pater sine diminutione possideat, nec socium haereditatis accipiat, qui non habet luctus: nemo recentem et attonitam orbitatem ad computationem vocet, cogatque patrem quid reliquerit filius*

scire; ed aggiungersi — Nec vero contentus primum cognationis gradum abstulisse vicesimae, secundum quoque exemit, cavitque ut in sororis bonis frater, et contra in fratris soror, utque avus, avia, in neptis, nepotisque, et invicem illi servarentur immunes.

Napoli 20 Giugno 1862.

Il Collegio di Disciplina degli Avvocati di Napoli

Francesco de Marco — Presidente

Marchese Pietro Perez Navarrete

Francesco Saverio Correra

Roberto Savarese

Tito Cacace

Michele Guida

Liborio Romano

Francesco Avellino

Vincenzio Villari — r.

Cav. Ruggiero de Ruggieri.

Inv. 6739

91721

Ferrovia Eboli-Reggio

LINEA INTERNA — LINEA MISTA

DISCORSI

dei deputati

LOVITO, LACAVA, PETRUCCELLI DELLA GATTINA

E DI GAETA

pronunziati

ALLA CAMERA DEI DEPUTATI

nelle

tornate delli 30 e 31 maggio, 2 e 3 giugno 1879

ROMA

TIPOGRAFIA EREDI BOTTA

1879